

*COMUNE DI LURANO*

*PROVINCIA DI BERGAMO*

**Relazione sulla gestione**  
**Rendiconto 2018 - Riapprovazione**

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 46. in data 09/07/2019

## INDICE

<b>1) PREMESSA</b>	pag. 4
1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione	pag. 4
1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo	pag. 5
<b>2) LA GESTIONE FINANZIARIA</b>	pag. 7
2.1) Il bilancio di previsione	pag. 7
2.2) Il risultato di amministrazione	pag. 8
2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui	pag. 9
2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione	pag. 10
2.4.1) Quote accantonate	pag. 10
2.4.2) Quote vincolate	pag. 11
2.4.3) Quote destinate	pag. 11
<b>3) LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	pag. 12
3.1) Il risultato della gestione di competenza	pag. 12
3.2) Verifica degli equilibri di bilancio	pag. 13
3.3) Applicazione ed utilizzo dell'avanzo al bilancio dell'esercizio	pag. 15
3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto	pag. 16
<b>4) LE ENTRATE</b>	pag. 17
4.1) Le entrate tributarie	pag. 17
4.2) I trasferimenti	pag. 19
4.3) Le entrate extra-tributarie	pag. 20
4.4) Le entrate in conto capitale	pag. 23
4.5) Entrate da riduzione di attività finanziarie	pag. 25
4.6) I mutui	pag. 25
<b>5) LA GESTIONE DI CASSA</b>	pag. 26
<b>6) LE SPESE</b>	pag. 26
6.1) Le spese correnti	pag. 26
6.1.1) Riepilogo spese correnti per missioni e macroaggregati	pag. 27
6.1.2) La spesa del personale	pag. 28
6.1.3) Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/2010	pag. 30
6.1.4) La spesa per incarichi di collaborazione	pag. 31
6.2) Le spese in conto capitale: gli investimenti	pag. 32
<b>8) LA GESTIONE DEI RESIDUI</b>	pag. 35
8.1) Il riaccertamento ordinario dei residui	pag. 36
8.2) I residui attivi	pag. 39
8.3) I residui passivi	pag. 39
<b>9) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	pag. 40
9.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2018	pag. 40
9.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio	pag. 40
9.3) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario	pag. 40

<b>10) INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO</b>	pag. 41
<b>11) LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE</b>	pag. 40
11.1) La gestione economica	pag. 42
11.2) La gestione patrimoniale	pag. 44
<b>12) PAREGGIO DI BILANCIO</b>	pag. 46
12.1) Il quadro normativo	pag. 46
12.2) La certificazione sul pareggio di bilancio 2018	pag. 48
<b>13) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE</b>	pag. 49
<b>14) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE</b>	pag. 52
14.1) Revisione straordinaria delle partecipate	pag. 52
14.2) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni	pag. 94
<b>15) DEBITI FUORI BILANCIO</b>	pag. 53

## 1) PREMESSA

### 1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali è stato definito dal decreto legislativo 118/2011, emanato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, e tenendo in considerazione le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).

L'ambito di applicazione del decreto legislativo 118/2011 è costituito dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni e Consorzi di enti locali) e dai loro enti e organismi strumentali, con specifica disciplina per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali enti, l'entrata in vigore della riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata preceduta da una sperimentazione triennale, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, correttivo e integrativo del decreto legislativo 118/2011.

In considerazione della complessità e dell'ampiezza della riforma, destinata a cambiare radicalmente la gestione degli Enti territoriali, il decreto legislativo 118/2011 ha previsto un'applicazione graduale dei nuovi principi e istituti, consentendo agli enti di distribuire in più esercizi l'attività di adeguamento alla riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità.

Il 2016 rappresenta il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011. In particolare, nel 2016 gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria hanno adottato:

- gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo 118/2011, che dal 2016 assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato realizzato l'obiettivo di rendere omogenei, aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
- la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
- il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del decreto legislativo 118/2011;
- i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato patrimoniale ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 232 del TUEL potevano non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato concernente l'esercizio 2016 ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 233 bis del TUEL possono non predisporre il bilancio consolidato;

Invece, agli enti strumentali degli Enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, nel 2016 non sono stati richiesti adempimenti aggiuntivi rispetto all'esercizio precedente, in quanto dal 2015 applicano integralmente la riforma. L'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a

disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema *accrual*.

Il decreto legislativo 118/2011 prevede l'adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie al "piano dei conti integrato", garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

## 1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le *performance* dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili"*.
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione. Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa, sono così riassunti:
  - il numero degli atti amministrativi prodotti nel corso dell'esercizio;
  - la descrizione delle opere pubbliche realizzate e/o in corso di realizzazione;
  - le attività svolte dall'amministrazione comunale, ponendo la massima attenzione agli obiettivi raggiunti, rispetto al bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario;
  - il risultato di amministrazione;
  - l'andamento delle riscossioni derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie nell'esercizio finanziario;
  - l'andamento della gestione della cassa;
  - l'andamento della gestione in conto residui ed in conto competenza;
  - le eventuali manovre finanziarie attuate nel corso dell'esercizio finanziario;

- analisi e interpretazione degli indici rilevanti dal piano degli indicatori.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

## 2) LA GESTIONE FINANZIARIA

---

### 2.1) Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 06/02/2018. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione.

Per l'esercizio di riferimento sono stati confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

Oggetto	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
Aliquote IMU	Consiglio	2	06/02/2018	conferma
Aliquote TASI	Consiglio	3	06/02/2018	conferma
Tariffe Imposta Pubblicità	Giunta	3	15/01/2018	
Tariffe TOSAP/COSAP	Giunta	5	15/01/2018	conferma
Tariffe TARI	Consiglio	4	06/02/2018	conferma
Addizionale IRPEF	Consiglio	5	06/02/2018	conferma
Servizi a domanda individuale	Giunta	4	15/01/2018	

## 2.2) Il risultato di amministrazione

Il Rendiconto 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/04/2019, successivamente a seguito di verifiche si è riscontrato che per mero errore materiale nelle operazioni di riaccertamento dei residui (avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 02/04/2019) è stato indicato un importo dei residui attivi da mantenere al 31/12/2018 non corretto, a seguito del mancato adeguamento del mastro dei residui attivi.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 09/07/2019 si è provveduto a riapprovare il riaccertamento dei residui con l'elenco corretto.

A seguito delle operazioni sopra descritte, l'esercizio 2018 si è chiuso con un *avanzo* di amministrazione di € 355.258,44 così determinato:

### Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				568.906,12
RISCOSSIONI	(+)	448.121,57	2.938.400,19	3.386.521,76
PAGAMENTI	(-)	643.041,36	2.092.106,48	2.735.147,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.220.280,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.220.280,04
RESIDUI ATTIVI	(+)	206.176,25	318.039,63	524.215,88
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	155.552,86	1.233.684,62	1.389.237,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>355.258,44</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>		119.247,50
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>119.247,50</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>236.010,94</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>

### 2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

<b>Gestione di competenza</b>		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	-
Totale accertamenti di competenza	+	<b>3.256.439,82</b>
Totale impegni di competenza	-	<b>3.325.791,10</b>
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	-
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>= -</b>	<b>69.351,28</b>
<b>Gestione dei residui</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	-
Minori residui attivi riaccertati	-	<b>3.326,67</b>
Minori residui passivi riaccertati	+	<b>27.110,12</b>
Impegni confluiti nel FPV	-	-
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>=</b>	<b>23.783,45</b>
<b>Riepilogo</b>		
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>+ -</b>	<b>69.351,28</b>
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>+</b>	<b>23.783,45</b>
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO</b>	<b>+</b>	<b>130.000,00</b>
<b>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO</b>	<b>+</b>	<b>270.826,27</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018</b>	<b>=</b>	<b>355.258,44</b>

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi anni:

Descrizione	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione	628.222,51	400.826,27	355.258,44

## 2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione

### 2.4.1) Quote accantonate

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 119.240,67 e sono così composte:

Cap. spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1 a	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio b	Accantonamenti stanziati nell'esercizio c	Risorse accantonate presunte al 31/12 d= a-b+c
	Fondo crediti dubbia esigibilità	-	-	-	119.247,50
					-
					-

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2018.

#### A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2016, ed in particolare nell'esempio n. 5.

La quantificazione del fondo è disposta previa:

- a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- b) individuazione del grado di analisi;
- c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
  - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
  - media semplice dei rapporti annui;
  - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  - media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede *“in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti*
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*

L'Ente si è avvalso del metodo ordinario, calcolato sulla media semplice (come da prospetti agli atti dell'ufficio ragioneria) ed ha accantonato la quota di euro 119.247,50.

#### **B) Fondo rischi contenzioso**

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una *“significativa probabilità di soccombenza”*.

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 il fondo rischi contenzioso non risulta valorizzato, in quanto non sussiste la fattispecie di rischio contenzioso.

#### **C) Fondo passività potenziali**

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 il fondo per passività potenziali non risulta valorizzato, in quanto non sussiste la fattispecie di rischio passività potenziali.

#### **2.4.2) Quote vincolate**

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2018 ammontano complessivamente a €. 0,00.

#### **2.4.3) Quote destinate**

Le quote destinate del risultato di amministrazione 2018 ammontano complessivamente a €. 0,00.

### 3) LA GESTIONE DI COMPETENZA

---

#### 3.1) Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di Euro 60.648,72 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2018
Accertamenti di competenza	+	<b>3.256.439,82</b>
Impegni di competenza	-	<b>3.325.791,10</b>
<b>Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio</b>	+	-
Impegni confluiti nel FPV	-	-
<b>Disavanzo di amministrazione applicato</b>	-	-
Avanzo di amministrazione applicato	+	<b>130.000,00</b>
		<b>60.648,72</b>

### 3.2) Verifica degli equilibri di bilancio

#### Equilibrio di parte corrente

		2018
		Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente	+	-
Entrate titolo I	+	1.338.929,83
Entrate titolo II	+	423.613,48
Entrate titolo III	+	306.467,01
Totale titoli I, II, III (A)		<b>2.069.010,32</b>
Disavanzo di amministrazione	-	-
Spese titolo I (B)	-	1.704.821,16
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-	-
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-	193.436,20
Differenza di parte corrente (D=A-B-B1-C)		<b>170.752,96</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+	-
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	+	-
<i>Contributo per permessi di costruire</i>	+	-
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>	+	-
<i>Altre entrate (specificare:.....)</i>	+	-
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	-	-
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	-	-
<i>Altre entrate (.....)</i>	-	-
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	+	-
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)		<b>170.752,96</b>

### Equilibrio di parte capitale

Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento	+	-
Entrate titolo IV	+	311.024,37
Entrate titolo V	+	-
Entrate titolo VI	+	600.000,00
<b>Totale titoli IV,V, VI (M)</b>		<b>911.024,37</b>
Spese titolo II (N)	-	1.151.128,61
Impegni confluanti nel FPV (O)	-	-
<b>Spese titolo III (P)</b>	-	-
<b>Impegni confluanti nel FPV (Q)</b>	-	-
Differenza di parte capitale (R=M-N-O-P-Q)	-	<b>240.104,24</b>
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti (F)	-	-
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	+	-
<b>Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se proprie del Titolo IV, V, VI (H)</b>	-	-
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (S)</b>	+	<b>130.000,00</b>
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)	-	<b>110.104,24</b>



### 3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Accertamenti	Diff. %
Titolo I	Entrate tributarie	1.242.500,00	1.258.700,00	1,30%	1.338.929,83	6,37%
Titolo II	Trasferimenti	421.380,00	423.380,00	0,47%	423.613,48	0,06%
Titolo III	Entrate extratributarie	338.700,00	363.500,00	7,32%	306.467,01	-15,69%
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	500.000,00	510.900,00	2,18%	311.024,37	-39,12%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	==	-	==
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti	-	600.000,00	==	600.000,00	0,00%
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	==	-	==
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	619.500,00	669.500,00	8,07%	276.405,13	-58,71%
Avanzo di amministrazione applicato		-	130.000,00	=	-	-100,00%
<b>Totale</b>		<b>3.122.080,00</b>	<b>3.955.980,00</b>	<b>=</b>	<b>3.256.439,82</b>	<b>-17,68%</b>

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	1.807.580,00	1.850.580,00	0,02	1.704.821,16	-0,08
Titolo II	Spese in conto capitale	500.000,00	1.240.900,00	1,48	1.151.128,61	-0,07
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	==	-	==
Titolo IV	Rimborso di prestiti	195.000,00	195.000,00	0,00	193.436,20	-0,01
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	==	-	==
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	619.500,00	669.500,00	0,08	276.405,13	-0,59
<b>Totale</b>		<b>3.122.080,00</b>	<b>3.955.980,00</b>	<b>0,27</b>	<b>3.325.791,10</b>	<b>-0,16</b>

#### 4.1) Le entrate tributarie

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Var. % Prev. Def./Acc</i>
<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>			
Imposta Municipale Propria (IMU)	458.000,00	458.000,00	0,00
ICI/IMU recupero evasione	50.000,00	123.299,94	1,47
TASI	200.000,00	200.000,00	0,00
Tasi anni pregressi	1.000,00	638,00	-0,36
Addizionale IRPEF	210.000,00	210.000,00	0,00
Imposta sulla pubblicità	3.500,00	3.075,00	-0,12
Imposta di soggiorno	-	-	==
Imposta di scopo	-	-	==
TARI	315.600,00	315.926,64	0,00
TARSU/TARI recupero evasione	12.600,00	21.800,08	0,73
TOSAP	6.000,00	4.549,61	-0,24
Altri tributi			==
<b>Totale imposte, tasse e prov. assimil.</b>	<b>1.256.700,00</b>	<b>1.337.289,27</b>	<b>0,06</b>
<b>Fondi perequativi</b>			
5 per mille	2.000,00	1.640,56	-0,18
Fondo di solidarietà comunale	-	-	==
<b>Totale fondi perequativi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.640,56</b>	<b>-0,18</b>
<b>Totale entrate Titolo I</b>	<b>1.258.700,00</b>	<b>1.338.929,83</b>	<b>0,06</b>

#### Entrate per recupero evasione tributaria

##### ICI-IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	69.110,37	
Residui riscossi nel 2018	1.754,66	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,04	
Residui al 31/12/2018	67.355,67	97,46%
Residui della competenza	70.008,15	
Residui totali	137.363,82	
FCDE al 31/12/2018	85.701,28	62,39%

## **TARSU-TIA-TARI**

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	0,00	
Residui riscossi nel 2018	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2018	0,00	
Residui della competenza	20.714,00	
Residui totali	20.714,00	
FCDE al 31/12/2018	12.923,46	

## 4.2) I trasferimenti

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Ac c</i>
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	423.380,00	423.613,48	0,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	==
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	==
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	==
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo	-	-	==
<b><i>Totale trasferimenti</i></b>	<b>423.380,00</b>	<b>423.613,48</b>	<b>0,00</b>

#### 4.3) Le entrate extra-tributarie

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev. Def./Acc</i>
<b><i>Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni</i></b>			
	290.900,00	243.792,18	-0,16
<b><i>Totale Tip. 30100</i></b>	<b><i>290.900,00</i></b>	<b><i>243.792,18</i></b>	<b><i>-0,16</i></b>
<b><i>Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti</i></b>			
	20.000,00	20.031,04	0,00
<b><i>Totale Tip. 30200</i></b>	<b><i>20.000,00</i></b>	<b><i>20.031,04</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b><i>Tip. 30300 Interessi attivi</i></b>			
	100,00	1,15	-0,99
<b><i>Totale Tip. 30300</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>1,15</i></b>	<b><i>-0,99</i></b>
<b><i>Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale</i></b>			
	-	-	==
<b><i>Totale Tip. 30400</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>==</i></b>
<b><i>Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti</i></b>			
	52.500,00	42.642,64	-0,19
<b><i>Totale Tip. 30500</i></b>	<b><i>52.500,00</i></b>	<b><i>42.642,64</i></b>	<b><i>-0,19</i></b>
<b><i>Totale entrate extratributarie</i></b>	<b><i>363.500,00</i></b>	<b><i>306.467,01</i></b>	<b><i>-0,16</i></b>

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada** (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:

-al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;

-al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale,

-al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

-al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Occorre attestare che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del DL 121/2002 e smi sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del DPR 381/1974 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La disposizione non si applica alle strade in concessione.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

	2016	2017	2018
accertamento	21.911,62	16.853,85	20.031,04
riscossione	21.911,62	16.853,85	10.479,23
%riscossione	100,00	100,00	52,31
FCDE			
* di cui accantonamento al FCDE			9551,81

### **Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali**

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono pari ad Euro 28.160,69.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	€ 22.947,48	
Residui riscossi nel 2018	€ 12.435,19	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2018	€ 10.512,29	45,81%
Residui della competenza	€ 16.121,03	
Residui totali	€ 26.633,32	116,06%
FCDE al 31.12.2018	€ 10.831,77	40,67%

#### 4.4) Le entrate in conto capitale

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Acc</i>
Tributi in conto capitale	-	-	==
Contributi agli investimenti	60.900,00	50.821,99	-0,17
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	==
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	95.000,00	97.755,78	0,03
Altre entrate in conto capitale	355.000,00	162.446,60	-0,54
<b><i>Totale entrate in conto capitale</i></b>	<b>510.900,00</b>	<b>311.024,37</b>	<b>-0,39</b>

#### Contributi per permessi di costruire

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Contributi permessi a costruire e relative sanzioni</i>			
Accertamento	24,164,96	183,662,93	162.446,60
Riscossione	24,164,96	183,662,93	162.446,60

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	0,00	
Residui riscossi nel 2018	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2018	0,00	
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	0,00	
FCDE al 31/12/2018	0,00	

#### 4.5) Entrate da riduzione di attività finanziarie

La gestione delle entrate relative alla riduzione di attività finanziarie registra il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Ac c
Alienazione di attività finanziarie	-	-	==
Riscossione di crediti di breve termine	-	-	==
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	-	-	==
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	==
<b>Totale entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-	==

#### 4.6) I mutui

La gestione delle entrate relative alle assunzioni di prestiti evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Ac c
Emissione titoli obbligazionari	-	-	==
Accensione prestiti a breve termine	-	-	==
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	600.000,00	600.000,00	0
Altre forme di indebitamento	-	-	==
<b>Totale entrate per accensione di prestiti</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0%</b>

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti i seguenti mutui:

Ente mutuante	Opera da finanziare	Importo
BCC di Caravaggio Adda e Cremasco	nuovi refettori della scuola primaria e dell'infanzia con annesso centro cottura e sale polivalenti.	600.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>600.000,00</b>

## 5) LA GESTIONE DI CASSA

### Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2018 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)	1.220.280,04
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)	1.220.280,04

L'ente nel 2018 *non ha usufruito* dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del decreto legge n. 35/2013, in forza del rifinanziamento del fondo previsto dal decreto legge n. 78/2015.

## 6) LE SPESE

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli due quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione		Anno 2017	Anno 2018
Titolo I	Spese correnti	1.602.711,05	1.704.821,16
Titolo II	Spese in c/capitale	1.574.001,22	1.151.128,61
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie	-	-
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	220.744,33	193.436,20
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere	-	-
Titolo VII	Spese per c/terzi e partite di giro	319.181,24	276.405,13
<b>TOTALE</b>		<b>3.716.637,84</b>	<b>3.325.791,10</b>
<i>Disavanzo di amministrazione</i>		-	-
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>3.716.637,84</b>	<b>3.325.791,10</b>

### 6.1) Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

La gestione delle spese correnti degli ultimi due anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente andamento:

MACROAGGREGATO		Anno 2017	Anno 2018
101	Redditi da lavoro dipendente	206.420,15	217.387,81
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.843,94	21.311,39
103	Acquisto di beni e servizi	1.094.439,21	1.163.047,48
104	Trasferimenti correnti	178.421,66	183.189,34
107	Interessi passivi	73.727,69	80.803,94
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-
110	Altre spese correnti	26.858,40	39.081,20
<b>TOTALE</b>		<b>1.602.711,05</b>	<b>1.704.821,16</b>

### 6.1.3) La spesa del personale

Il piano dei fabbisogni del personale e la ricognizione dei limiti di spesa del personale sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 30.11.2018.

#### Rispetto dei limiti di spesa del personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni tengono conto:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009; per il nostro Ente pari ad euro 4.491,89.
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 di euro 306.566,17
- del limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001;
- dell'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal
- 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non può superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

In relazione ai **limiti di spesa del personale a tempo indeterminato** previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente:

- o ha rispettato

i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	Media triennio 2011/2013	Anno di riferimento
		2018
Spese macroaggregato 101		217.387,81
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102		21.311,39
Altre spese da specificare:	-	-
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>309.767,98</b>	<b>238.699,20</b>
<b>(-) Componenti escluse (B)</b>	<b>3.201,81</b>	
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C=A-B)</b>	<b>306.566,17</b>	<b>238.699,20</b>

In relazione ai limiti di **spesa del personale a tempo determinato** previsti dall'art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente:

- ha rispettato
- non ha rispettato

#### 6.1.4) Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/2010

##### A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7):  
-80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):  
-80%
- sponsorizzazioni (comma 9):  
vietate
- missioni (comma 12):  
-50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13):  
-50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14):  
-50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

##### A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
- per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete delle strade provinciali e comunali.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2015	Dal 1° gennaio 2016
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

##### A.3) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2016 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n.

95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

#### **A.4) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014**

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) è intervenuto, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

<b>Tipologia di incarico</b>	<b>Spesa personale &lt; a 5 ml di euro</b>	<b>Spesa personale &gt; o = a 5 ml di euro</b>
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

#### **A.5) LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012, ART.1 COMMI 146 e 147)**

La Legge n.228 del 24/12/2012 all'art.1 commi 146 e 147 è intervenuta in materia di conferimento incarichi in materia informatica disponendo che gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

L'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti: abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012). A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.).

Si dà atto che complessivamente<sup>1</sup>:

- i limiti sono stati rispettati

---

<sup>1</sup> Si rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 in data 04/06/2012, ha ribadito che i limiti previsti dall'articolo 6 del D.L. 78/2010 sono da intendersi come disposizioni di principio, rispettosi dell'autonomia di regioni ed enti locali solamente nella misura in cui stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (Corte Cost., sentenza n. 182/2011; n. 297/2009, ecc.).

## 6.2) Le spese in conto capitale: gli investimenti

Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell'esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra previsioni definitive ed impegni assunti:

<i>Missioni</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale impegni</i>	<i>Var. % prev./imp.</i>
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	62.000,00	58.723,49	0,05
02-Giustizia	-	-	==
03-Ordine pubblico e sicurezza	-	-	==
04-Istruzione e diritto allo studio	750.000,00	750.000,00	0
05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali	2.000,00	1.952,00	0,02
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	==
07-Turismo	-	-	==
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	==
09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	-	-	==
10-Trasporti e diritto alla mobilità	421.900,00	340.453,12	0,19
11-Soccorso civile	-	-	==
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	-	1
13-Tutela della salute	-	-	==
14-Sviluppo economico e competitività	-	-	==
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	==
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	==
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	==
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	==
19-Relazioni internazionali	-	-	==
20-Fondi e accantonamenti	-	-	==
50-Debito pubblico	-	-	==
60-Anticipazioni finanziarie	-	-	==
99-Servizi per conto terzi	-	-	==
<b>TOTALE</b>	<b>1.240.900,00</b>	<b>1.151.128,61</b>	<b>7%</b>

## 7) LA GESTIONE DEI RESIDUI

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 02/04/2019. Per mero errore materiale nelle operazioni di riaccertamento dei residui è stato indicato un importo dei residui attivi da mantenere al 31/12/2018 non corretto, a seguito del mancato adeguamento del mastro dei residui attivi.

Con deliberazione di Giunta comunale n. [ ] del 28/06/2019 si è provveduto a riapprovare il riaccertamento dei residui con l'elenco corretto.

La gestione dei residui si è chiusa con un avanzo di Euro 23.783,45 così determinato:

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	-
Minori residui attivi riaccertati	-	3.326,67
Minori residui passivi riaccertati	+	27.110,12
Impegni confluiti nel FPV	-	-
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>=</b>	<b>23.783,45</b>

I residui al 1° gennaio dell'esercizio sono stati ripresi dal rendiconto dell'esercizio precedente e risultano così composti:

### RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017

ENTRATE		SPESE	
Titolo	Importo	Titolo	Importo
I – Entrate tributarie	460.336,12	I – Spese correnti	419.422,74
II – Trasferimenti correnti	3.830,04		
III – Entrate extra-tributarie	126.501,34		
IV – Entrate in c/capitale	59.150,00	II – Spese in c/capitale	391.421,22
V – Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	III – Spese per incremento di attività finanziarie	-
VI – Accensione di mutui	-	IV – Rimborso di prestiti	-
VII – Anticipazioni da tesoriere	-	V – Chiusura anticipazioni	-
IX – Entrate per servizi c/terzi	7.806,99	VII – Spese per servizi c/terzi	14.860,38
<b>TOTALE</b>	<b>657.624,49</b>	<b>TOTALE</b>	<b>825.704,34</b>

con la seguente distinzione della provenienza:

Descrizione	ENTRATE	%	SPESE	%
Residui riportati dai residui	118.173,65	18%	171.740,52	21%
Residui riportati dalla competenza	539.450,84	82%	653.963,82	79%
<b>TOTALE</b>	<b>657.624,49</b>	<b>100%</b>	<b>825.704,34</b>	<b>100%</b>

Durante l'esercizio:

- sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 448.121,57.

- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a Euro 643.041,36.

### 7.1) Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 02/04/2019. Per mero errore materiale nelle operazioni di riaccertamento dei residui è stato indicato un importo dei residui attivi da mantenere al 31/12/2018 non corretto, a seguito del mancato adeguamento del mastro dei residui attivi.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 09/07/2019 si è provveduto a riapprovare il riaccertamento dei residui con l'elenco corretto.

Con tale delibera:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Complessivamente sono state reimputati €. 0,00 di impegni, di cui:

- €. 0,00 finanziati con entrate correlate;
- €. 0,00 finanziate tramite il Fondo pluriennale vincolato.

In tale sede sono state altresì re imputate €. 0,00 di entrate, di cui:

- €. 0,00 quali entrate correlate alle spese;
- €. 0,00 quali entrate non correlate che influenzano negativamente il risultato di amministrazione dell'esercizio.

**RIEPILOGO SPESE REIMPUTATE**

TITOLO	IMPEGNI REIMPUTATI ANNO 2019 E RELATIVA FONTE DI FINANZIAMENTO			
		FPV residui	Entrate correlate	Totale
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	-	-	-	-
TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE	-	-	-	-
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

TITOLO	IMPEGNI REIMPUTATI ANNO 2020 E RELATIVA FONTE DI FINANZIAMENTO			
	FPV competenza	FPV residui	Entrate reimputate	Totale
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	-	-	-	-
TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE	-	-	-	-
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

TITOLO	IMPEGNI REIMPUTATI ANNO 2021 e succ. E RELATIVA FONTE DI FINANZIAMENTO			
	FPV competenza	FPV residui	Entrate correlate	Totale
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	-	-	-	-
TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE	-	-	-	-
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

**RIEPILOGO ENTRATE REIMPUTATE**

TITOLO	ENTRATE REIMPUTATE ANNO 2019		
	Entrate non correlate (disavanzo)	Entrate correlate a spese	Totale
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	-	-	-
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI	-	-	-
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	-	-
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
TITOLO 5 - ACCENSIONE PRESTITI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-

TITOLO	ENTRATE REIMPUTATE ANNO 2020 e successivi		
	Entrate non correlate (disavanzo)	Entrate correlate a spese	Totale
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	-	-	-
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI	-	-	-
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	-	-
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
TITOLO 5 - ACCENSIONE PRESTITI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-

TITOLO	ENTRATE REIMPUTATE ANNO 2021 e successivi		
	Entrate non correlate (disavanzo)	Entrate correlate a spese	Totale
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	-	-	-
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI	-	-	-
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	-	-
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
TITOLO 5 - ACCENSIONE PRESTITI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-

Al termine dell'esercizio la situazione dei residui era la seguente:

#### RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui al 31/12/2017	Residui riscossi	Minori residui attivi	Maggiori residui attivi	Residui reimputati	Totale residui al 31/12/2018
Titolo I	460.336,12	289.916,24	-	12.490,01	-	182.909,89
Titolo II	3.830,04	-	3.830,04	-	-	-
Titolo III	126.501,34	108.750,33	772,65	-	-	16.978,36
Gestione corrente	590.667,50	398.666,57	4.602,69	12.490,01	-	199.888,25
Titolo IV	59.150,00	49.455,00	8.545,00	-	-	1.150,00
Titolo V	-	-	-	-	-	-
Titolo VI	-	-	-	-	-	-
Gestione capitale	59.150,00	49.455,00	8.545,00	-	-	1.150,00
Titolo VII	-	-	-	-	-	-
Titolo IX	7.806,99	-	2.668,99	-	-	5.138,00
<b>TOTALE</b>	<b>657.624,49</b>	<b>448.121,57</b>	<b>15.816,68</b>	<b>12.490,01</b>	<b>-</b>	<b>206.176,25</b>

#### RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui al 31/12/2017	Residui pagati	Minori residui passivi	Residui reimputati	Totale residui al 31/12/2018
Titolo I	419.422,74	330.460,03	23.619,33	-	65.343,38
Titolo II	391.421,22	312.581,33	3.490,79	-	75.349,10
Titolo III	-	-	-	-	-
Titolo IV	-	-	-	-	-
Titolo V	-	-	-	-	-
Titolo VII	14.860,38	-	-	-	14.860,38
<b>TOTALE</b>	<b>825.704,34</b>	<b>643.041,36</b>	<b>27.110,12</b>	<b>-</b>	<b>155.552,86</b>

## **8) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

### **8.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2018**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'importo complessivo di €. 0,00 così distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV di entrata di parte corrente:	€. 0,00
FPV di entrata di parte capitale:	€. 0,00

### **8.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio**

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Nel corso di esercizio non sono stati assunti impegni a valere sugli esercizi successivi, finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

### **8.3) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario**

Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 02/04/2019, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa per euro 0,00

## 9) INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Oggetto	2018
Controllo limite di indebitamento	4,18%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

**L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:**

Descrizione voce	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	1.752.517,23	2.059.866,70	2.339.122,37
Nuovi prestiti (+)	500.000,00	500.000,00	600.000,00
Prestiti rimborsati (-)	192.650,53	220.744,33	193.436,20
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni da specificare	-	-	-
<b>TOTALE DEBITO AL 31.12</b>	<b>2.059.866,70</b>	<b>2.339.122,37</b>	<b>2.745.686,17</b>
Numero abitanti al 31.12	2.815,00	2.841,00	2.847,00
Debito medio per abitante	731,75	823,34	964,41

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

**ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE**

Oggetto	2016	2017	2018
Oneri finanziari	70.777,45	73.727,69	80.803,94
Quota capitale	192.650,53	220.744,33	193.436,20
<b>TOTALE</b>	<b>263.427,98</b>	<b>294.472,02</b>	<b>274.240,14</b>

## 10) LA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Con il rendiconto 2018 i Comuni fino a 5 mila abitanti devono adottare la contabilità economico-patrimoniale.

*(In merito al rinvio all'anno 2018 la posizione di Arconet in merito è stata resa nota attraverso la pubblicazione della Faq n. 30, che risponde al seguente quesito: "Un Ente Locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, con riferimento all'art. 232 del Tuel, ha esercitato la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 può inviare, alla 'Bdap', il rendiconto 2017 senza che l'assenza degli allegati relativi allo stato patrimoniale e al conto economico risulti bloccante?")*

*La Commissione, pur riconoscendo la formulazione poco chiara del citato art. 232, ha evidenziato che già in una riunione del 22 marzo 2017, in risposta ad un quesito, era stato "precisato che l'obbligo di adozione della contabilità economico-patrimoniale, per gli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, decorre dal 1° gennaio 2017".*

*Ciò premesso, ha risposto che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, "che hanno esercitato la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del Tuel",*

*possono approvare e successivamente inviare alla “Bdap” il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico.).*

## **10.1) LA GESTIONE ECONOMICA**

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali;

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all'allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96. Alla sua compilazione l'ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

CONTO ECONOMICO		Anno 2018	Anno 2017
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	1.337.289,27	1.320.158,21
2	Proventi da fondi perequativi	1.640,56	20.543,72
3	Proventi da trasferimenti e contributi	475.493,35	372.691,48
a	Proventi da trasferimenti correnti	423.613,48	302.691,48
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.056,88	0,00
c	Contributi agli investimenti	50.821,99	70.000,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	243.792,18	217.065,23
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.194,21	88.056,16
b	Ricavi della vendita di beni	85.663,10	95.605,73
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	76.934,87	33.403,34
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	19.311,62	10.297,16
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>2.124.821,38</b>	<b>1.906.106,11</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	33.885,49	39.698,28
10	Prestazioni di servizi	1.129.161,99	1.054.740,93
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	183.189,34	191.421,66
a	Trasferimenti correnti	183.189,34	178.421,66
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	13.000,00
13	Personale	217.387,81	206.420,15
14	Ammortamenti e svalutazioni	545.804,58	470.826,76
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	993,45	993,45
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	455.785,59	439.611,35
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	89.025,54	30.221,96
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Diversi di gestione	31.392,18	24.703,54
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>2.140.821,39</b>	<b>1.987.811,52</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-16.495,41</b>	<b>8.224,99</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>Proventi finanziari</b>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	So società controllate	0,00	0,00
b	So società partecipate	0,00	0,00
c	So altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	1,15	1,19
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1,15</b>	<b>1,19</b>
<b>Oneri finanziari</b>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	80.803,94	73.727,69
a	Interessi passivi	80.803,94	73.727,69
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>80.803,94</b>	<b>73.727,69</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-80.802,79</b>	<b>-72.726,50</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	959,90	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-959,90</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi straordinari</b>			
24	Proventi da permessi di costruire	81.509,99	425.624,18
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Soprovvenienze attive e insussistenze del passivo	81.509,99	425.624,18
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>81.509,99</b>	<b>425.624,18</b>
<b>Oneri straordinari</b>			
25	Oneri straordinari	348.730,75	1.086,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Soprovvenienze passive e insussistenze dell'attivo	348.730,75	1.086,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>348.730,75</b>	<b>1.086,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>-267.220,76</b>	<b>-629.381,82</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>-165.476,86</b>	<b>-159.036,07</b>
26	Imposte (*)	15.690,49	18.139,04
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-149.786,37</b>	<b>-140.897,03</b>

(\*)

## 11.2) LA GESTIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del d.Lgs. n. 118/2011.

L'art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. □ Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	1.986,90	2.980,35
<i>II-III - Immobilizzazioni materiali</i>	13.124.172,13	12.038.880,33
<i>IV - Immobilizzazioni Finanziarie</i>	148.345,76	424.989,78
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>13.274.504,79</b>	<b>12.466.850,46</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
<i>II - Crediti</i>	409.721,38	623.052,53
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	1.223.717,98	568.906,12
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.633.439,36</b>	<b>1.191.958,65</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>14.907.944,15</b>	<b>13.658.809,11</b>

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.505.997,45</b>	11.007.701,80
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>D) DEBITI</b>	<b>4.367.774,19</b>	2.615.877,92
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>34.172,51</b>	35.229,39
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>14.907.944,15</b>	<b>13.658.809,11</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali per un totale di €. 796.488,27.

## 12) IL PAREGGIO DI BILANCIO

---

### 12.1) Il quadro normativo

#### **Art. 9 della legge 243/2012**

Nel testo vigente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016, l'art. 9 della legge n. 243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di previsione, che in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9 nonché dal quadro generale riassuntivo di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. L'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevede che, fino all'esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso all'indebitamento.

L'art. 9 della legge n. 243/2012 prevede altresì che, dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. Ai sensi dell'art. 1, comma 468, della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1, comma 785, della legge n. 205/2017, tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 243/2012 non devono essere conteggiati, in sede di bilancio di previsione finanziario:

- lo stanziamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla missione 20, programma 02, titolo I o II, della spesa;
- gli stanziamenti per i fondi spese potenziali destinati a confluire a fine esercizio nel risultato contabile di amministrazione di cui alla missione 20, programma 03, titolo I, della spesa.

Il paragrafo B.3 della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20/02/2018 ha precisato che per fondi spese potenziali che non rilevano tra le spese finali per il calcolo del saldo di finanza pubblica in esame si devono intendere:

- il fondo contenzioso di cui al paragrafo 5.2.h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il fondo per le perdite non ripianate delle società partecipate di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- altri fondi spese e rischi futuri che l'ente locale ritenga di stanziare nel bilancio di previsione finanziario.

Tra i fondi spese da non considerare tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 non è inserito il fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi spese potenziali non rilevano tra le spese finali in sede di bilancio di previsione finanziario, laddove si calcolano gli stanziamenti, ma divengono indifferenti in sede di rendiconto, laddove si calcolano gli impegni di spesa, dato che comunque tali fondi non possono essere impegnati.

Il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede che, dopo l'approvazione del rendiconto, «*resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce*»; l'art. 1, comma 785, lettera a), della legge n. 205/2017 dispone che tra le spese finali ai

fini del saldo di finanza pubblica non si considerino tutti gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, anche se finanziati da avanzo di amministrazione ai sensi del punto 9.2 sopra citato del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

### **Circolare n. 25/2018 della Ragioneria Generale dello Stato**

In data 03/10/2018 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, la quale ha modificato la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

### **Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)**

L'articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018; restano fermi per gli enti locali, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.

Il comma 471 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l'ipotesi della mancata trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, determinato in base a quanto disposto dalla Circolare RGS 25/2018.

### **12.3) La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018**

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato da cui si rileva *il rispetto* del pareggio di bilancio per l'anno 2018.

### **13) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrico aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022.

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni;

vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

### ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

#### B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI LURANO	Prov.	BG
------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	[ ] Si	[ X ] No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	[ ] Si	[ X ] No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	[ ] Si	[ X ] No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[ ] Si	[ X ] No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	[ ] Si	[ X ] No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	[ ] Si	[ X ] No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	[ ] Si	[ X ] No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	[ ] Si	[ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	[ ] Si	[ X ] No
--	--------	----------

L'ente pertanto:

- non risulta
- in situazione di deficitarietà strutturale

Ai sensi dell'art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della "Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali" ed al controllo della copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda individuale, il costo

complessivo della gestione del Servizio di “Acquedotto”, nonché il costo complessivo della gestione del “Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani”, che però già la normativa vigente prevede che sia coperto al 100% dalle tariffe applicate agli utenti del Servizio.

Sempre l’art. 243 prevede che anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le Società controllate, prevedano apposite clausole atte a ridurre la spesa di personale di queste ultime nel caso in cui l’Ente Locale di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà strutturale.

Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi anche gli Enti Locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della Tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all’art. 161 Tuel, e gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.

Inoltre gli Enti Locali che hanno deliberato lo stato di “Dissesto finanziario” sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla presentazione della certificazione attestante l’avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono tenuti, per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, hanno fatto ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, per tutto il periodo di durata del “Piano” sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei “servizi a domanda individuale” nella citata misura del 36% e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e del Servizio “Acquedotto”.

Quegli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

## 14) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

### **14.1) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)**

Con provvedimento n. 30 del 27/12/2018 l'Ente *ha provveduto* (entro il 31.12.2018), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 **ovvero** non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 .

## 15) DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, così distinto:


Descrizione del debito	Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
Sentenze esecutive	-	-
Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	-	-
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	-	-
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 dicembre *non sussistono* debiti fuori bilancio non ancora riconosciuto.

Lurano, li \_\_\_\_\_

Il Sindaco

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario



Il Segretario  
Comunale